

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
inteso ad ottenere la concessione di un credito straordinario
per l'adeguamento dell'attrezzatura dei servizi di polizia in conformità
della nuova legge federale sulla circolazione stradale
del 19 dicembre 1958

(del 25 marzo 1960)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

La nuova legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 entra in vigore gradualmente e le ordinanze di esecuzione emanate dal Consiglio federale pongono i servizi della Polizia cantonale di fronte all'obbligo di adeguare determinate attrezzature e di introdurre nuovi apparecchi, per una migliore rispondenza ai compiti indicati dal legislatore.

E' pertanto opportuno che il Corpo di polizia venga dotato di apparecchi e di strumenti per l'adempimento, con precisione, sicurezza e prontezza, dei compiti di sua pertinenza.

Innanzitutto, in applicazione del decreto 8 maggio 1959 del Consiglio federale concernente le velocità massime degli autoveicoli, entrato in vigore il 1. giugno dello scorso anno, gli agenti della polizia sono tenuti a vigilare affinché negli abitati non venga superata la velocità, di 60 km. orari.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha emanato direttive per la applicazione del decreto citato, segnatamente per i controlli della velocità da parte della polizia (art. 9).

La cifra 4 della circolare del Dipartimento federale di giustizia e polizia dell'11.5.59 stabilisce testualmente: «La polizia, se accerta delle infrazioni nel corso dei suoi controlli, deve richiamare sul posto l'attenzione dei conducenti, a meno che vi sia impedita eccezionalmente da motivi straordinari».

La spesa complessiva per tale attrezzatura si aggira sui Fr. 1.800,— così suddivisi per i singoli posti :

Chiasso :

2 apparecchi ottici a Fr. 68,—	Fr. 136,—
1 cronometro speciale « Heuer » tipo 910	» 80,—

Lugano, Locarno, Bellinzona :

idem come sopra Fr. 216,— × 3	Fr. 648,—
-------------------------------	-----------

Polizia stradale :

4 apparecchi ottici	Fr. 272,—
2 cronometri speciali « Heuer » tipo 910	» 160,—
1 cronometro normale « Heuer » tipo 1201/22	» 480,—

Totale Fr. 1.776,—

La circolare federale del 25.9.1959 fissa al 1.7.1960 l'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti i segnali acustici e ottici per i servizi anti-incendio, sanitari e di polizia.

Per questa ragione tutti gli autoveicoli della Polizia cantonale dovranno uniformarsi a dette prescrizioni. In particolare i veicoli a motore saranno muniti di luci girevoli o lampeggianti di colore azzurro e, quale dispositivo di segnalazione acustica, di una tromba a due suoni alternati (sol diesis - do diesis) della durata di 0,8 a 1 secondo a intervalli di 0,2 a 0,3 secondi. Ciò comporta l'obbligo di cambiare le segnalazioni acustiche di cui sono muniti attualmente gli automezzi della polizia.

In base alle offerte e ai preventivi pervenuti, la spesa globale per questi impianti riguardanti 21 motoveicoli e 19 autoveicoli ammonta a circa Fr. 12.000,—.

Si osserva che l'impianto di una segnalazione acustica del genere, con relativi interruttori, commutatori, serie di trombe, distributori, derivatori speciali e materiale, si aggira sui Fr. 350,— per un autoveicolo e Fr. 370,— circa per un motociclo.

Le installazioni saranno, nel caso concreto, eseguite dai servizi tecnici della polizia stradale, così che la spesa si aggirerà sui Fr. 300,— per ogni veicolo.

Anche questa richiesta di credito non è stata contemplata nel preventivo del Dipartimento di polizia dell'anno in corso, in quanto lo stesso è anteriore alla citata circolare. Con successivi interventi presso il Dipartimento federale interessato, si è cercato invano di ottenere il mantenimento della attuale segnalazione acustica sui veicoli della polizia.

Alle spese già elencate occorrerà aggiungere quelle relative all'acquisto del materiale indispensabile per l'intensificazione della lotta contro i rumori e per il controllo fari. Di questo problema si è ripetutamente occupato il Gran Consiglio. Giova inoltre notare che durante il prossimo mese di giugno su tutto il territorio della Confederazione verrà indetta una vasta azione per la lotta contro i rumori.

La particolare situazione del Cantone Ticino di fronte a tale problema giustifica appieno la nostra completa adesione a tale campagna. Lo scopo prefisso potrà essere raggiunto unicamente con mezzi adeguati.

Ne consegue la necessità di dotare il nostro corpo di polizia del prescritto materiale di controllo, la cui spesa si aggira sui Fr. 4.300,— così ripartita:

1 apparecchio «Cibie» per rilevare — su schermo speciale e mediante foto-cellula — la direzione e l'intensità dei fasci luminosi dei fari	Fr. 1.695,75
1 apparecchio per la misurazione del livello sonoro del tipo «Sound-Survey Meter»	» 780,—
1 dispositivo per controllo rumori motocicli «Giromax»	» 1.307,—
2 tachimetri elettrici per controllo rumori autoveicoli	» 550,—
	<u>totale Fr. 4.332,75</u>

Con il presente messaggio si è inteso porre in evidenza la particolare situazione in cui è venuto a trovarsi il corpo di polizia in seguito all'introduzione delle nuove norme in materia di circolazione, situazione che impone la dotazione delle attrezzature qui richieste.

Perché esso possa assolvere con successo i molteplici nuovi compiti, contiamo sull'assegnazione di un credito complessivo di Fr. 18.500,—. In considerazione dei ripetuti richiami in materia di crediti supplementari, nonostante l'urgenza degli acquisti per l'adeguamento dell'attrezzatura dei servizi di polizia alle esigenze della nuova legge federale sulla circolazione stradale del 19.12.1958, si è ritenuto di dover chiedere il credito al Gran Consiglio confidando in un celere esame dell'oggetto.

Fatte queste premesse vi invitiamo a dare la vostra approvazione all'annesso progetto di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Zorzi

Il Cons. Segr. di Stato :
Stefani

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito straordinario
per l'adeguamento dell'attrezzatura dei servizi della Polizia
in conformità della nuova legge federale sulla circolazione stradale
del 19 dicembre 1958

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 25 marzo 1960 n. 888 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' concesso al Consiglio di Stato un credito di franchi 18.500,— per l'adeguamento dell'attrezzatura dei servizi della polizia in conformità della nuova legge federale sulla circolazione stradale del 19.12.58.

Art. 2. — Detto importo viene iscritto nel bilancio del Dipartimento di polizia alla voce 206.08 (spese autoveicoli per la Gendarmeria).

Art. 3. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

